

Accordo di contrattazione collettiva integrativa e concertazione

Il giorno 15 Novembre 2010 alle ore 12,30 presso la Sala di Rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 sita in Via Catalocchino n. 11 - Sassari, si sono incontrate le delegazioni trattanti incaricate della contrattazione decentrata di livello aziendale ex art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Sanità del 7 aprile 1999.

Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale costituite ai sensi dell'art. 9 del citato C.C.N.L. sono composte come segue:

AZIENDA SANITARIA LOCALE n.1 di Sassari, nelle persone di:

Dr.ssa M.Giovanna Porcu – Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane (delegata dal Commissario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario)_____

Sig.ra Vittoria Pinna – Titolare P.O. Relazioni Sindacali e Fondi Contrattuali _____

Sig. Poledda Gavino – Titolare P.O. Tutela Lavoro _____

e le seguenti Organizzazioni Sindacali e la Delegazione trattante RSU

CGIL FP Sanità _____

CISL FP _____

UIL FPL _____

FSI _____

FIALS _____

NURSING UP _____

R.S.U. aziendale _____

Al termine della riunione le parti su indicate hanno sottoscritto il seguente Accordo

OGGETTO:

ACCORDO RELATIVO AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA (Buoni Pasto) DI CUI ALL'ART. 29 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001 COME MODIFICATO DALL'ART. 4 DEL CCNL COMPARTO – BIENNIO 2008-2009.

Premesso che:

L'art. 29 del CCNL Integrativo del 20 Settembre 2001 prevede che:

1. "Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare €.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di €. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
4. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.

- *L'art. 4 del CCNL Comparto Sanità – Biennio 2008-2009 prevede che:*

- "L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato:

"1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.

- L'art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato:

"4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile";

ACCORDO

1. L'Azienda si impegna a erogare "Buoni pasto" sostitutivi del servizio di mensa del valore nominale pari a € 5,16 ciascuno.
2. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa pari a 1,03 per buono pasto.
3. **AL DIPEDENDENTE NON POSSONO ESSERE CONCESSI DUE BUONI PASTO PER LO STESSO GIORNO**

4. CONDIZIONE PER LA FRUIZIONE:

- Hanno diritto al buono pasto i dipendenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Comparto Sanità.
- **La quantità dei Buoni Pasto attribuibili è stabilita in ragione del numero dei turni di servizio per singolo dipartimento.**
- il personale turnista che garantisce l'attività lavorativa per almeno 7 ore e dieci minuti il cui turno ricomprenda interamente:
 1. l'ora di pranzo (dalle ore 13.00 alle ore 15.00) o
 2. della cena (dalle ore 19.00 alle ore 21.00) o
 3. della notte (dalle 21 alle 7,00) o
 4. turno notturno continuativo;
- fatta salva la tolleranza di **15 minuti in entrata ed uscita per tutto il personale;**
- Che in caso di servizio continuativo, anche se strutturato su turni, unicamente nei casi di rientro straordinario di lavoro non inferiore alle due ore (le esigenze di servizio sono certificate dal Coordinatore dell'Unità operativa di appartenenza e comunicate entro il 5 del mese successivo al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
- Che effettua l'orario settimanale su cinque giorni con almeno due rientri pomeridiani e limitatamente dopo l'orario ordinario con l'effettuazione della relativa pausa minima di 10 minuti massima 1 ora;
- Che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario **e straordinario in reperibilità** debitamente autorizzato purché il rientro non sia inferiore alle due ore e la prestazione giornaliera sia di almeno 8 ore;
- a coloro ai quali è stato concesso il part-time e il loro lavoro copre interamente le fasce (dalle ore 13.00 alle ore 15.00) o della cena (dalle ore 19.00 alle ore 21.00) esclusivamente se l'orario di servizio è svolto per almeno 7 ore e 10;
- La pausa pranzo non può essere inferiore ai 10 minuti e superiore all'ora con una tolleranza di 15 minuti in entrata e in uscita.
- La pausa pranzo e/o l'interruzione in caso di rientro pomeridiano, devono essere documentate dai normali sistemi previsti per la rilevazione delle presenze.

5. NON HANNO DIRITTO AL BUONO PASTO:

- dipendenti nelle giornate di assenza a qualunque titolo;
- quando la prestazione lavorativa effettiva sia inferiore alle 7 ore e 10 minuti; **xxxxxx**
- quando è concesso l'orario flessibile a richiesta del dipendente per esigenze legate a situazioni personali.

Il presente accordo decorre dal 1° Luglio 2010.

Con questo accordo si intendono revocati tutti i precedenti accordi sottoscritti nella materia indicata in premessa.

Le OO.SS. presenti chiedono di fissare, a breve scadenza, un incontro per discutere e sciogliere le tematiche legate alle code contrattuali che devono chiudersi entro il 31/12/2010.

Le OO.SS. indicano all'unanimità, i seguenti argomenti oggetto di contrattazione:

- Assunzione O.S.S.
- Tavolo non stop per chiusura code contrattuali
- Riclassificazione personale ausiliario con abilitazione O.S.S.
- Istituzione Commissione per il monitoraggio dello straordinario e revisione reperibilità.
- Reperibilità e straordinario
- Assegnazione Coordinamenti ove assenti
- Progressione Verticale per tutti i dipendenti.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

I Rappresentanti di parte pubblica

I Rappresentanti di parte sindacale

L'assemblea si chiude alle ore _____**Il Segretario Verbalizzante
Alessandro Paba**